

PROC. UN. 75-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

**dalla**

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA PANZERA S.A.S. DI FRANCESCO BAUDUCCO E C., in persona del Curatore Dott. Dario Dellacroce, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Silvio Jorio, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 01.12.2025, nonché autorizzazione del Giudice Delegato di Torino d.d. 31.10.2025;

*parte ricorrente*

**nei confronti di**

**PANZERA SRL, c.f. e p.iva 02808800219, con sede legale in Laives (BZ), via Maso Renner n. 6,**

rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele di Maso, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione e risposta d.d. 08.01.2026;

*parte resistente*

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;



rilevato che:

- la Procedura di Liquidazione Giudiziale della Panzera S.A.S. Di Francesco Pauluccio e C. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di PANZERA SRL;
- fissata udienza *ex art.* 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art.* 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Laives (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art.* 121 C.C.I.I.;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d)*, C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, dalla lettura dei bilanci agli atti emerge il superamento delle citate soglie dimensionali;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. *ex multis* Cass. 4406/2025);
- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle seguenti circostanze.

In primo luogo, la sentenza n. 2982/2025 del Tribunale di Torino ha dichiarato improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 3692/2024 dello stesso Tribunale, confermandolo e



dichiarandolo esecutivo, nonché dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente (cfr. ricorso, doc. 6). Tale ingiunzione aveva ad oggetto la somma di € 92.720,00 in linea capitale, oltre accessori e spese ed era stata emessa in favore dell'odierna ricorrente procedura di liquidazione giudiziale Panzera s.a.s. di Francesco Bauducco (cfr. ricorso, doc.to 5). Pertanto, in seguito alla citata sentenza, la creditrice ha quindi predisposto, in data 25.09.2025, un atto di precetto per la somma complessiva di € 129.288,77, oltre interessi maturandi da tale data, successive occorrenze e imposta di registro (cfr. ricorso, doc. 7).

A fronte di un titolo esecutivo giudiziale, rispetto al quale nessuna parte ha riferito esservi stata impugnazione alcuna (e che pare quindi passato in giudicato, come affermato dalla ricorrente all'udienza del 24.02.2026, con affermazione non contestata dalla resistente), risultano quindi irrilevanti le doglianze relative all'infondatezza del credito azionato dalla procedura per "mancata emissione delle fatture" o per contestazione del credito (cfr. memoria di costituzione e risposta d.d. 08.01.2026, pag. 6-9), non residuando alcun margine per un accertamento da parte di questo Tribunale, nemmeno in via incidentale.

Lo stesso dicasi in relazione alla compensazione eccepita dalla resistente (cfr. memoria di costituzione e risposta d.d. 08.01.2026, pag. 6-9).

Si osserva, infatti, che si tratta di crediti della resistente asseritamente sorti in epoca anteriore alla formazione del giudicato, posto che delle relative domande si occupa la citata sentenza, dichiarando improcedibile l'opposizione e inammissibile la domanda riconvenzionale, attesa la necessità di un accertamento endoprocedimentale, essendo l'opposta in liquidazione giudiziale (cfr. ricorso, doc. 7). La ricorrente, all'udienza del 15.01.2026, ha riferito che tale accertamento non è mai avvenuto, con un'affermazione non specificamente contestata dalla resistente.

Sul punto si rileva che *"nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato"* (Cass. 24670/2025); analogamente, non può essere apprezzata in questa sede - nemmeno in via



incidentale- tale asserita compensazione in ragione di crediti anteriori alla formazione del titolo ed in questo non accertati.

Sotto un altro profilo, si rammenta che anche un solo inadempimento di obbligazioni pecuniarie rileva ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, la quale *“prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga a indice di tale situazione oggettiva di insolvenza”* (Cass. 10581/2025, che richiama altresì Cass. n. 9297/2019; Cass. n. 19611/2004).

Ciò che rileva, dunque, è l'impossibilità dell'imprenditore di adempiere con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, in via irreversibile e non meramente temporanea.

Ebbene, tale impossibilità è confermata dal contegno della resistente rispetto al credito titolato fatto valere dalla ricorrente.

La resistente ha infatti riferito che le è stato notificato un atto di pignoramento immobiliare da parte della ricorrente, a cui è seguita un'istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. da parte della stessa resistente con contestuale deposito di un assegno per la somma pari ad 1/6 (cfr. memoria di costituzione e risposta d.d. 08.01.2026, doc.ti 7-11). Il procedimento è stato quindi dichiarato estinto con ordinanza del Tribunale di Torino d.d. 17.02.2026 per omesso deposito delle copie conformi degli atti previsti dall'art. 557 c.p.c. (cfr. memoria ricorrente d.d. 23.02.2026, doc. 3).

La resistente ha lamentato nella memoria di costituzione e alle successive udienze che la ricorrente, così facendo, si sarebbe opposta al pagamento (cfr. memoria di costituzione e risposta d.d. 08.01.2026, pag. 5-6) ed anzi, prima di ricorrere per l'apertura della liquidazione giudiziale, avrebbe dovuto esperire un'esecuzione forzata (cfr. quanto dichiarato in udienza il 24.02.2026).

In realtà, tale difesa conferma l'impossibilità per la resistente di adempiere alle proprie obbligazioni con mezzi regolari di pagamento.

Infatti, auspicare che un creditore - peraltro in relazione a un credito quantitativamente rilevante - introduca un'esecuzione prima di proporre un'istanza per l'apertura di una liquidazione



giudiziale è un indice di insolvenza, così come proporre ed insistere per un'istanza di conversione del pignoramento nell'ambito di un'esecuzione immobiliare.

Tali elementi, infatti, confermano che il debitore non attualmente è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni scadute con mezzi ordinari di pagamento, poiché quelle citate sono modalità di adempimento dell'obbligazione non spontanee, posto altresì che anche un'ipotetica ordinanza di conversione del pignoramento ha effetti meramente endoprocedimentali e non novativi (cfr. altresì Trib. Treviso 15.11.2018 reperibile all'indirizzo [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Nessuna censura può essere mossa alla scelta della ricorrente di un utilizzo di plurimi strumenti processuali, atteso che una simile censura potrebbe essere rilevata solo in caso di abuso, ossia in una situazione di assenza di alcun ragionevole interesse del creditore.

Tale situazione non è ravvisabile nel caso di specie, poiché la stessa creditrice ricorrente non ha proseguito l'esecuzione forzata derivante dal pignoramento inizialmente notificato, sicché la prospettiva di un vero e proprio cumulo di strumenti processuali non è nemmeno attuale (cfr., in ogni caso, Cass. 30011/2024:” *il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito*», onde «*la limitazione del cumulo a seguito dell'opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore*» (cfr., in proposito, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4375 del 09/04/1992, Rv. 476715 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10216 del 26/07/2001, Rv. 548507 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11360 del 16/05/2006, Rv. 589803 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7078 del 09/04/2015, Rv. 635106 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10668 del 17/04/2019, Rv. 653657 – 02))”).

In secondo luogo, lo stato di insolvenza della resistente emerge altresì dai bilanci depositati.

Questa, nella propria memoria, ha sostenuto che vi sarebbe stata una perdita negli esercizi 2022 e 2023, imputabile ad eventi straordinari e non ricorrenti, ma che si tratterebbe di una situazione



di difficoltà meramente transitoria (cfr. memoria di costituzione e risposta d.d. 08.01.2026, pag. 3-5, v. anche quanto depositato il 10.02.2026).

In realtà, dall'ultimo bilancio depositato al Registro delle Imprese, risalente al 31.12.2024 (acquisito d'ufficio dalla Cancelleria, come da decreto di fissazione d'udienza d.d. 03.12.2025), emerge un rilevante squilibrio sotto il profilo finanziario/della liquidità disponibile a breve: a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio successivo per € 1.155.059, vi sono crediti esigibili entro l'esercizio successivo per € 503.361 e disponibilità liquide per € 122.191. Da tali dati emerge quindi che la liquidità a breve non può soddisfare interamente i debiti esigibili a breve, confermandosi quindi lo stato di insolvenza della ricorrente.

L'indicazione di un lieve utile d'esercizio (per € 7.651) non può, quindi, condurre a diverse conclusioni.

La ricorrente ha poi depositato una situazione patrimoniale ed economica relativa all'esercizio 2025, che indica un utile di esercizio per oltre € 158.000 (cfr. quanto depositato il 10.02.2026). Tale documentazione, tuttavia, indica l'importo complessivo di debiti e crediti per categoria, senza distinguere fra quelli di breve e medio/lungo periodo, non permettendo di comprendere quale sia la situazione finanziaria attuale.

Successivamente, all'udienza del 24.02.2026 ha partecipato - oltre che il Procuratore della resistente - anche il Dott. Roberto Ferrari, che ha dichiarato di essere Commercialista della società resistente, precisando, tuttavia, di non essere revisore e che la stessa redige la contabilità in modo autonomo, limitandosi egli a redigere i chiarativi (IVA e redditi), oltre che i bilanci annuali.

Il Dott. Ferrari ha indicato che, rispetto alla documentazione dimessa, nel 2025 la somma fra crediti a breve e disponibilità liquide dovrebbe essere pari a circa 800.000,00 €, mentre i debiti a breve complessivi dovrebbero essere pari a circa e 950.000,00.

Tale indicazione proveniente dal Professionista che assiste la stessa resistente conferma, dunque, la sussistenza di uno squilibrio sotto il profilo finanziario, in quanto anche da tali dati la liquidità a breve risulta inferiore e quindi insufficiente a soddisfare le obbligazioni a breve.



Inoltre, lo stesso Professionista ha evidenziato che rispetto a tale documentazione contabile occorrerebbe operare alcune correzioni e modifiche (in merito agli ammortamenti e all'accantonamento al fondo TFR dei dipendenti) e, che al netto di tali importi, l'utile dovrebbe ridursi a circa 40-50.000 €, presupponendo che le rimanenze finali siano rimaste invariate, ma tuttavia ciò è da verificare.

Per quanto più rileva in questa sede, poi, da quanto riferito dal Commercialista, è emerso che in tale contabilità non sono indicati né i debiti derivanti dalla sentenza di cui al ricorso, né quelli derivanti dai canoni di affitto (che la ricorrente esige in virtù del contratto dimesso sub doc. 3). È evidente, dunque, che conteggiando tali voci, la situazione finanziaria/attinente alla liquidità disponibile a breve, come sopra descritta, già negativa, risulta ulteriormente aggravata in modo notevole (come visto, infatti, l'atto di precetto d.d. 25.09.2025 è pari ad € 129.288,07 e riguarda gli importi derivanti dal solo citato decreto ingiuntivo, ma non quelli ulteriori richiesti a titolo di canoni di affitto sub doc. 3).

Il bilancio al 31.12.2024, nonché la documentazione prodotta dalla resistente riferita all'esercizio 2025, unitamente a quanto poi esposto dal suo Commercialista dott. Ferrari, quindi, finiscono per confermare la sussistenza del descritto stato di insolvenza della resistente;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

- va inoltre rilevato il peculiare oggetto sociale della resistente (da visura: fabbricazione di articoli pirotecnici, ma la resistente ha altresì riferito in udienza di essere depositaria di materiale esplodente per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, come da convenzione stipulata);

**il rappresentante legale della resistente - nonché l'eventuale delegato alla sicurezza - viene quindi onerato di adottare senza soluzione di continuità ogni misura imposta dalla vigente normativa (norme primarie e secondarie), da eventuali ulteriori convenzioni e protocolli, nonché di adottare ogni ulteriore misura concretamente necessaria, ai fini del mantenimento dell'effettiva sicurezza degli impianti, della produzione, del deposito del materiale detenuto e/o posseduto, sino ad eventuali ulteriori indicazioni della Curatela;**



- rilevato che l'impresa, secondo quanto appreso parrebbe tuttora attiva, ma che allo stato, in mancanza di dati documentati che consentano una precisa valutazione circa la mancanza di pregiudizio ai creditori nel disporre l'esercizio dell'impresa al debitore, non può essere disposto l'esercizio dell'impresa ex art. 211 co. 2 CCII;

**- ritenuto, tuttavia, che il Curatore debba verificare con urgenza se sussistano le condizioni per proporre l'esercizio dell'impresa o di suoi rami ex art. 211 co. 3 CCII, verificando in particolare che ciò non arrechi pregiudizio ai creditori, riferendone agli organi della procedura;**

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **PANZERA SRL, c.f. e p.iva 02808800219,**  
**con sede legale in Laives (BZ), via Maso Renner n. 6;**

**nomina**

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

**nomina**

Curatore della procedura **il dott. ALBERTO MAURINO, con studio in 10129 - Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 80,**

**ordina**

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

**onera**

il rappresentante legale della resistente - nonché l'eventuale delegato alla sicurezza - di adottare senza soluzione di continuità ogni misura imposta dalla vigente normativa (norme primarie e secondarie), da



eventuali ulteriori convenzioni e protocolli, nonché di adottare ogni ulteriore misura concretamente necessaria, ai fini del mantenimento dell'effettiva sicurezza degli impianti, della produzione, del deposito del materiale detenuto e/o posseduto, sino ad eventuali ulteriori indicazioni della Curatela;

**fissa**

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **25.06.2026, ore 9:30** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 112 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

**assegna**

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;



- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 12/03/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

